

tutti i contesti pertinenti (centri di studio, centri universitari, scuole di ogni ordine e grado, singoli gruppi di studio, iniziative individuali) anche attraverso la costituzione dei *NOE: nuclei operativi dell'enciclopedia delle donne*;

c) la **formazione di persone** (esclusa quella diretta alla ricollocazione professionale) in grado di mantenere, aggiornare e implementare il sito che costituisce il supporto materiale del repertorio enciclopedico;

d) l'**organizzazione di corsi** di formazione volti a diffondere e valorizzare il contributo femminile alla storia e a sostenere i diritti delle donne e delle ragazze alle pari opportunità per contrastare le discriminazioni e la violenza di genere;

e) l'**organizzazione di mostre, convegni, eventi, conferenze, dibattiti, seminari, concorsi** atti a promuovere il progetto dell'Enciclopedia e la sua massima diffusione;

f) l'**organizzazione di eventi, festival, spettacoli, iniziative**, in linea con i principi statutari, volti a promuovere l'associazione, ad ampliare la rete delle socie e dei soci, a raccogliere fondi e sviluppare le attività associative;

g) la **pubblicazione**, tramite **attività editoriale** su carta, supporti elettronici e Internet, di bollettini, cataloghi, atti di convegni e seminari, nonché di studi, ricerche, saggi, racconti, narrazioni, contributi di vario genere, atti a promuovere la ricerca storica che comprenda, mostri e valorizzi il contributo delle donne alla storia e alla società, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;

h) l'**organizzazione di laboratori creativi e attività culturali** rivolti a ragazzi e ragazze per attivare una comunicazione tra generazioni e culture e riflettere da diversi punti di vista su diritti, equità, accoglienza, pari opportunità nonché la creazione di organi di diffusione di tale attività, una freepress cartacea e un sito, in cui i materiali prodotti (disegni, testi, video, foto, elaborati di ogni genere, ecc...) possano essere pubblicati e distribuiti;

2.3 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita delle/degli associate/i.

2.4 In caso di particolare necessità l'Associazione potrà assumere lavoratrici/tori dipendenti o avvalersi di prestatrici/tori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a proprie associate/i.

2.5 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

2.6 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

in
mancare

2.7 L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le/i sostenitrici/tori e con il pubblico.

ART. 3 L'impresa

3.1 Costruiamo l'*Enciclopedia delle donne*. Ci sono tanti pezzi sparsi di questa enciclopedia possibile: centri di documentazione, Librerie, Associazioni, Biblioteche, Archivi, Università, siti, ovunque la ricerca, la tessera del mosaico. Contraccambiamo questo immenso lavoro, già avviato prima di noi (prima, prima, prima) con la costruzione di questa Enciclopedia, cioè un'operazione che da sempre si propone di radunare, illuminare, costruire e divulgare. Che cosa? Intanto la conoscenza, nomi e cognomi. Ogni nome e cognome fa una storia, e ogni storia singola va in un paesaggio pieno di storie, e tutto diventa la Storia. Ma senza la storia delle donne - di tutte le donne - non si fa una bella Storia: si fanno degli schemi, delle approssimazioni, dei riassunti che non somigliano più a niente. E che fanno danno. L'altra cosa che si divulga da sé facendo una Enciclopedia delle donne è l'idea della libertà: la conoscenza delle donne in carne e ossa del passato e del presente, al pari dell'esperienza, sgretola le grate di quei pochi, limitati modelli a cui la loro vita (destino, vocazione, intelligenza, desiderio) viene ancora ricondotta, ottusamente certo, ma con una ostinazione e una potenza (anche una prepotenza) che sorprende. *Questo, tante donne lo sanno da tanto tempo*: ci mettiamo in fila, ci sentiamo eredi ed ecco il significato del secondo nome dell'Impresa: *Specchio delle Dame*. Tante volte infatti abbiamo ritrovato questo mettere insieme tanti ritratti di donne a *dimostrare* che la libertà di pensiero e di azione - dalla quale, peraltro, deriverà con la felicità personale una società più giusta - è possibile e auspicabile, non *teoricamente*, ma *praticamente*. Parole che vengono da ogni tempo (da Proba, da Christine de Pizan, da Cristina di Belgioioso, ma davvero, *continuamente*) e possono davvero illuminare, perché sono anche le nostre, *spesso le stesse precise parole*. Quello *specchio delle brame* che ossessiona tante donne in carne e ossa può dunque utilmente diventare lo specchio delle dame, una miniera di storie da cui imparare la libertà, e mai cercare il verdetto. Proprio perché è all'insegna della felicità possibile, l'Enciclopedia è una festa, una festa a inviti: chi scrive porta una persona come portasse qualcuno che vale la pena di conoscere. Possiamo fare l'Enciclopedia che abbiamo in mente, solo qui, in rete, perché non abbiamo voluto darci dei limiti di spazio né di luogo: pensare un libro così sarebbe una follia, ma in rete, scommettendo sul futuro, si può fare. La divulgazione la garantiremo, anche, facendo partecipare giovani e giovanissime e giovanissimi al

prova
to
fondo

lavoro grande che ci aspetta: in fondo è proprio per le nuove generazioni che montiamo tutto questo. *Nuclei dell'Enciclopedia delle donne* verranno incoraggiati presso le scuole medie e superiori, affinché gruppi di studenti e studentesse possano costruire una propria voce, e firmarla. Siamo particolarmente onorate della rete delle relazioni che abbiamo imbastito per preparare le prime cento voci: è bellissima per solidità, competenza, intelligenza e anche simpatia e gentilezza. I contenuti dell'*Enciclopedia delle donne* sono pubblicati sotto una licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5: possono essere ridistribuiti liberamente soltanto se vengono attribuiti ai rispettivi autori e come appartenenti al progetto dell'Enciclopedia delle Donne e se non vengono utilizzati a scopo commerciale. Le curatrici Rossana Di Fazio e Margherita Marcheselli desiderano soltanto che venga riconosciuto il loro ruolo di fondatrici dell'iniziativa e che dovunque si parli dell'*Enciclopedia delle donne* nel senso di questo progetto, esse vengano citate come tali.

ART. 4 Socie/i e criteri di ammissione

- 4.1 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e i soggetti giuridici e istituzionali con o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- 4.2 Tutte le associate e gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.
- 4.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 4.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona ed il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
- 4.5 Sono associate e associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associate fondatrici e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associate/i ordinarie/i. In caso di adesione di soggetti giuridici occorre apposita deliberazione ad una/un sola/o rappresentante delegata/o.
- 4.6 Il Consiglio Direttivo può nominare socie/i onorarie/i quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
- 4.7 Il contributo a carico delle associate/i non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

potrebbe
essere
più
primo



4.8 Il contributo è annuale, non è trasferibile, ne rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socia/o e deve essere versato entro 30 giorni dalla richiesta di ammissione.

ART. 5

Diritti e obblighi delle/degli associate/i

- 5.1 Le associate e gli associati hanno il diritto di:
- Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
 - Partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, votare direttamente;
 - Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - Proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - Discutere ed approvare i rendiconti economici;
 - Essere informate/i e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
 - Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.
- 5.2 Le associate e gli associati hanno l'obbligo di:
- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni nonché le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

- 6.1 La qualifica di associata/o si perde per recesso, esclusione o decesso.
- 6.2 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Permangono in capo all'associata/o le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
- 6.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione della/del socia/o che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi e per

allunne di marzo

comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata/o che potrà presentare ricorso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea delle/dei socie/i. L'esclusione avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione che dovrà contenere le motivazioni.

6.4 In caso di decesso della/del socia/o i diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

6.5 Le associate e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 **Organi dell'Associazione**

7.1 Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo
-

7.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

7.3 Alle/agli associate/i che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

ART. 8 **Assemblea**

8.1 L'Assemblea delle associate/i è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

8.2 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte/i coloro che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

8.3 Ciascuna/o associata/o ha diritto ad un voto.

Roberta

8.4 Ciascuna/o associata/o può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata o un altro associato mediante delega scritta, (anche in calce all'avviso di convocazione). Ciascuna/o associata/o può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate/i.

8.5 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche e-mail, risultante dal libro degli associati.

8.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

8.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle/degli associate/i o un terzo del Consiglio Direttivo.

8.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca le/i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Fissa l'ammontare del contributo associativo;
- Delibera in merito al programma e al preventivo economico (Bilancio Preventivo) per l'anno successivo;
- Delibera in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- Delibera in merito al Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Delibera sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione delle/degli associate/i;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

8.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle/degli associate/i presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle/degli associate/i



presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve avere luogo almeno 1 (una) ora dopo la prima.

8.10 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge una Segretaria/un Segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con la/il Presidente.

8.11 Alle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale che dovrà anche essere trascritto nel libro delle Assemblee delle/degli associate/i. Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per tutte le/gli associate/i.

8.12 L'Assemblea *delibera* a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le amministratrici o gli amministratori non hanno voto.

8.13 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.14 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 19

ART. 9 Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

9.2 Nella prima seduta elegge tra i propri componenti la/il Presidente e una/un Vice Presidente. Può inoltre distribuire tra le/i sue/suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

9.3 Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a cura della/del Presidente mediante avviso di convocazione contenente la data, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare da inviare alle/ai Consigliere/i almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. Può essere convocato in via straordinaria anche da almeno tre Consigliere/i.

9.4 Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza delle/dei Consigliere/i e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura della/del Segretario/o che lo firma insieme alla/al Presidente. I verbali sono

Pescare hi pescare

conservati negli atti e sono a disposizione delle/degli associate/i che ne richiedano la consultazione.

9.5 Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

9.6 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione delle/degli associate/i;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle/degli associate/i;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

9.7 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina.

ART. 10 **Presidente**

10.1 La/il Presidente *rappresenta* legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la/lo impegnano verso l'esterno.

10.2 La/il Presidente è eletta/o dal Consiglio Direttivo tra le/i proprie/i componenti a maggioranza delle/dei presenti. La/il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

tr
tr
tr

10.3 La/il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

10.4 La/il Presidente è autorizzata/o a eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati. È altresì autorizzata/o a stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o privati.

10.5 In caso di necessità o di urgenza la/il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 La/il Vice Presidente sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata/o nell'esercizio delle sue funzioni

ART. 11 **Organo di controllo**

11.1 L'Organo di controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

11.2 Le/i componenti dell'Organo di controllo, alle/ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte/i tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/o delle/dei componenti.

11.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

11.4 Le/i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ponere in mano



ART. 12
Patrimonio Sociale

12.1 Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
Divieto di distribuzione degli utili

13.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle/ai proprie/i associate/i, lavoratrici/tori e collaboratrici/tori, amministratrici/tori ed altre/i componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.2 Gli utili eventuali dovranno essere reinvestiti e impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 14
Risorse economiche

14.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, contributi dell'Unione Europea, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
Bilancio di esercizio

15.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

15.2 Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

15.3 Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associata/o.

*and
D
procedere*

ART. 16

Libri

16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro delle/degli associate/i, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Registro delle/dei volontarie/i che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17

Volontarie/i

17.1 Le/i volontarie/i sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie/i non può essere retribuita in alcun modo, neppure dalle/dai beneficiarie/i.

17.2 Alle/ai volontarie/i possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dalle/dai volontarie/i possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

17.3 L'Associazione deve assicurare le volontarie/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

Lavoratori

*bu fine
nessune*

18.1 L'Associazione può assumere lavoratrici/tori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle/dei proprie/i associate/i, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

18.2 In ogni caso, il numero delle/dei lavoratrici/tori impiegate/i nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle/dei volontarie/i o al 5% del numero delle/degli associate/i.

ART. 19

Modifiche statutarie, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

19.1 Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) delle/degli associate/i. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle/degli associate/i e il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero delle/degli intervenute/i e con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti.

19.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle/degli associate/i.

19.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 Legge 662/96, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o ai fini di utilità sociale, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

19.4 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatrici/tori preferibilmente scelti tra le/i proprie/i associate/i.

ART. 20

Rinvio

20.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

nessuna h. fine